

## **POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE CONVENZIONE CASSIERI**

**FISAC/CGIL Prov. Forlì Cesena, Rimini,  
Ravenna**

**Ed. 31.12.2025**

**Polizza nr. 180.14.**

### **Art. 1 EFFETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente Polizza/Convenzione viene stipulata per la durata di 1 anno con inizio dalle ore 24 del 31.12.2025 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2026, senza rinnovo automatico.

La presente Polizza/Convenzione non potrà essere annullata e/o disdettata e/o rescissa per alcun motivo durante tale periodo né da parte dell'Impresa né da parte del Contraente.

### **Art. 2 FORO COMPETENTE**

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Impresa cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

### **Art. 3 IDENTIFICAZIONE PERSONE ISCRITTE ALLA FISAC/CGIL IN CASO DI SINISTRO**

Per l'identificazione delle persone assicurate iscritte alla FISAC/CGIL, nonché, alle strutture periferiche di cui alle "Schede Assicurative" allegate, l'Impresa farà riferimento alla dichiarazione sottoscritta da parte delle singole strutture periferiche.

### **Art. 4 VINCOLO**

L'Impresa si impegna a concedere le Condizioni ratificate dalla presente polizza esclusivamente alla FISAC/CGIL Contraente della presente polizza - e a non ripetere premi e Condizioni per altre associazioni sindacali bancarie

### **Art. 5 MUTAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO IN CORSO DI CONTRATTO**

Qualora in corso di garanzia un assicurato, che abbia sottoscritto una delle opzioni riservate ad iscritti con rapporto di lavoro diverso da quello di dipendente a tempo indeterminato, venga assunto a tempo indeterminato e di conseguenza vari la sua forma di collaborazione col datore di lavoro, non è tenuto a comunicare tale variazione alla Compagnia e la copertura assicurativa continua ad essere efficace fino alla scadenza della/e predetta/e opzione/i inizialmente scelta/e senza pregiudicarne la validità.

Al termine del periodo di copertura sopra indicato, se l'assicurato deciderà di rinnovare l'assicurazione, il premio che dovrà versare per il periodo fino al 31/12 dell'anno solare in corso sarà pari al:

- 1) 80% del premio previsto per i 12 mesi dell'opzione prescelta, se il periodo di assicurazione è pari e/o maggiore di 6 mesi;
- 2) 50% del premio previsto per i 12 mesi dell'opzione prescelta, se il periodo di assicurazione è maggiore di 3 mesi
- 3) 30% del premio previsto per i 12 mesi dell'opzione prescelta, se il periodo di assicurazione è minore di 3 mesi.

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

**Istituti di credito e altri:**

Istituti di credito e altri: Enti creditizi, Enti finanziari, Imprese che applicano il C.C.N.L. quali (Assicredito, Acri - non più esistenti ma sostituiti da ABI); ABI e Federcasse e loro contratti complementari e/o assimilabili, (Ascotributi, Equitalia Spa – non più esistenti ma sostituiti da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE) AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e EQUITALIA GIUSTIZIA SPA e RISCOSSIONE SICILIA SPA e loro contratti complementari e/o assimilabili, Impresa/Società di Assicurazione e di Uffici Postali e loro contratti complementari e/o assimilabili

**Assicurato:**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**Assicurazione:**

Il contratto di assicurazione;

**Polizza:**

Il documento che prova l'assicurazione;

**Premio:**

La somma dovuta dal Contraente alla Società;

**Indennizzo:**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Impresa:**

Vittoria Assicurazioni S.p.a.;

**Contraente:**

Il soggetto che stipula l'assicurazione;

**Cose:**

Sia gli oggetti materiali sia gli animali;

**Sinistro:**

Il verificarsi del fatto dannoso;

**Perdite patrimoniali:**

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose;

**Scoperto:**

La percentuale variabile del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

**Franchigia:**

Parte fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

**Danni:**

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.

**DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI “RC CASSIERI”, “R.C. PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI” E RC CAPOFAMIGLIA****ART.1 MASSIMALI, PREMIO LORDO ANNUO**

FORMA A “SINGOLE OPZIONI” Quindi con forma ad adesione a carico del singolo iscritto Cassiere e/o Ufficiale di riscossione: i premi sono come da relativa tabella di adesione

E’ inteso che qualora l’Assicurato cessi per qualsiasi motivo l’iscrizione alla Fisac-Cgil durante il periodo di assicurazione, la copertura assicurativa decade ed il relativo premio pagato rimarrà acquisito dall’Impresa Assicuratrice.

**ART. 2 DURATA DELL’ASSICURAZIONE**

Il periodo di assicurazione inizia alle ore 24,00 del 31.12.2025 e termina alle ore 24,00 del 31.12.2026 senza tacito rinnovo come disciplinato all’art. 1 della presente Convenzione.

**ART. 3 INIZIO ED EFFICACIA DELLA GARANZIA NEI CONFRONTI DEI SINGOLI ASSICURATI**

Per tutti gli Assicurati, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio (avvenuto con bonifico bancario avente valuta compensata), effettuato dal cassiere direttamente sul conto corrente dedicato dell’Agenzia.

L’ASSICURAZIONE VALE PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PRESENTATE PER LA PRIMA VOLTA ALL’ASSICURATO NEL CORSO DEL PERIODO DI EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE, A CONDIZIONE CHE TALI RICHIESTE DIANO ORIGINE AD UN DANNO NON CONOSCIUTO A SEGUITO DI COMPORTAMENTI COLPOSI POSTI IN ESSERE NON OLTRE 10 ANNI PRIMA DELL’ADESIONE DEL DIPENDENTE ASSICURATO.

L’ASSICURAZIONE VALE ANCHE PER LE RICHIESTE EFFETTUATE ENTRO 5 ANNI DALLA CESSAZIONE DELLA POLIZZA PURCHÉ L’EVENTO SI SIA VERIFICATO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA STESSA.

E’ inteso che gli Assicurati che hanno usufruito di precedenti coperture assicurative stipulate con altra Impresa assicuratrice, e che prevedano la copertura postuma, sono obbligati a presentare la richiesta di risarcimento a detta Impresa per tutti gli eventi accaduti e nei rispettivi periodi fissati per la presentazione delle richieste di risarcimento per i suddetti eventi.

**ART. 4 PREMIO**

Il premio indicato in polizza, nonché quello indicato alle singole “Schede Assicurative”, deve intendersi esclusivamente come anticipato e comunque acquisito dall’Impresa.

Il premio è convenuto in base ad elementi variabili e cioè in funzione del numero delle adesioni.

Le appendici di regolazione premio verranno emesse all’ultimo giorno di ogni mese; l’agenzia effettuerà l’avviso di avvenuto incasso all’Impresa dei premi relativi alle adesioni nuove intervenute, di cui alle “schede assicurative”, in data successiva al 31/12/2025.

Si precisa che dalle prime regolazioni verrà conguagliato il premio lordo anticipato.

Le predette appendici di regolazione dovranno contenere i dati numerici relativi alle singole adesioni in base alle opzioni scelte dai singoli assicurati sulle quali viene determinato il premio dell’appendice di regolazione.

**ART. 5 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI**

L’Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

L'Impresa ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

#### **ART. 6 R.C. CAPOFAMIGLIA (garanzia aggiuntiva)**

Per i soli iscritti FISAC/CGIL Prov. Forlì Cesena, Rimini, Ravenna è prevista gratuitamente ed automaticamente l'estensione di una polizza aggregata RC Capofamiglia sulla base delle condizioni di seguito riportate.

#### **NORME SPECIFICHE PER LA GARANZIA AGGIUNTIVA SEZIONE "R.C. CAPOFAMIGLIA"**

##### **ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale concordato pari ad euro 1.000.000,00 (un milione/00) per sinistro, per anno e per Applicazione ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dell'ambito della vita privata, comprendendo i danni derivanti e per i fatti commessi da:

- figli anche se affidati al coniuge divorziato, oppure figli minori affidati temporaneamente ad altri familiari, ovvero quando sono affidati ad altre persone non facenti parte del nucleo familiare dell'assicurato che svolgono temporaneamente a titolo gratuito l'attività di sorveglianza.

In questo caso è assicurata la responsabilità delle suddette persone, anche se non conviventi con il Contraente/Assicurato;

- minori e persone "alla pari" temporaneamente ospiti degli Assicurati;
- "baby sitter", "personale a ore" e "addetti ai servizi domestici", anche se prestatori d'opera occasionali;
- persone incapaci di intendere e volere poste sotto la sorveglianza degli Assicurati.
- figli minori dell'Assicurato, considerati terzi fra di loro, quando accidentalmente si causino una lesione corporale da cui derivi un'invalidità permanente.

L'assicurazione comprende, a parziale deroga di quanto previsto alla lett. b) dell'art. 2) anche la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati per danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge.

Sono compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti fatti:

##### **Responsabilità Civile della vita domestica**

La garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante da:

- a) proprietà di unità immobiliari purché situate sul territorio italiano, anche locate a terzi;
- b) conduzione dei locali costituenti la dimora abituale e/o saltuaria dell'Assicurato compresa l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria nonché, in qualità di committente, di lavori di manutenzione straordinaria affidati a terzi, anche nei casi di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008, purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso;
- c) Responsabilità civile dell'affittuario verso il proprietario dell'abitazione; La garanzia opera per i

danni materiali e diretti causati da incendio, implosione, esplosione, scoppio all'abitazione condotta in affitto dall'Assicurato conduttore e/o dal suo nucleo familiare. Inoltre, se l'abitazione è concessa in affitto ammobiliata, la garanzia è estesa all'arredamento del locatore;

d) danni subiti da cose di terzi che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, esclusi i motivi di carattere professionale e commerciale

e) caduta di antenne o parabole televisive non centralizzate, installate sul tetto o sul balcone dell'abitazione;

f) danni causati da spargimento d'acqua e da rigurgiti di sistemi di scarico;

g) proprietà ed uso di apparecchi domestici, bombole di gas, compresi apparecchi audio ed audiovisivi;

h) intossicazione ed avvelenamenti da cibi o bevande causati agli ospiti;

#### Responsabilità Civile per infortuni domestici

La Società si obbliga al risarcimento:

i) delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare all'INAIL per l'azione di rivalsa spettante al predetto Istituto;

j) delle somme spettanti al prestatore di lavoro infortunato (o agli aventi causa di questo in caso di suo decesso), purché l'infortunio abbia determinato la morte o una invalidità permanente ;

k) delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per i danni corporali subiti dagli "addetti ai servizi domestici", "personale a ore", "baby sitter" e persone "alla pari", non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni;

l) della porzione di danni non rientranti od eccedenti le indennità previste dalla legge a carico dell'INAIL.

#### Responsabilità Civile del tempo libero, svago e sport

La garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante da:

m) giardinaggio compreso l'uso di attrezature da giardino;

n) partecipazione degli Assicurati, in qualità di genitori accompagnatori, a qualsiasi attività indetta ed autorizzata dalle Autorità Scolastiche, comprese gite, visite culturali, manifestazioni sportive e ricreative, compresa anche la responsabilità derivante da fatto di minori affidati alla loro sorveglianza;

o) la partecipazione ad attività di volontariato prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui faccia parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà così come normato dalle leggi in proposito;

p) proprietà ed uso di imbarcazioni a remi ed a vela, senza motore né entro né fuoribordo, nonché di tavole con o senza vela ivi comprese le lesioni ai terzi trasportati;

q) esercizio di attività ricreative non retribuite;

r) pratica di sport a livello dilettantistico;

s) pratica attività sciistica ai sensi dell'art. 30 decreto Legislativo n. 40/2021

t) proprietà, detenzione ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro a segno e a volo;

u) proprietà, uso o possesso di animali legalmente posseduti. La garanzia si estende inoltre alla responsabilità delle persone che, pur non risultando assicurate, hanno in consegna i suddetti animali, a condizione che non svolgano tale attività a titolo professionale;

v) pratica del campeggio nei luoghi dove è consentito. Per agli autocaravan è compreso il rimessaggio e l'utilizzo durante la sosta in aree non adibite o riservate a campeggio, fermo l'eventuale diritto di rivalsa sui titolari dei campeggi, rimessaggi o altre aree;

w) danni alle cose di proprietà dell'albergatore durante la permanenza in hotel, alberghi, pensioni, B&B, ostelli e simili.

x) l'utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti iscritti nello stato di famiglia dell'Assicurato al momento del sinistro.

#### Responsabilità Civile della strada

y) utenza della strada in qualità di pedone;

aa) proprietà ed uso di velocipedi, tricicli, vetturette, carrozzine e simili; l'assicurazione si estende anche ai giocattoli a motore, nonché alle biciclette con pedalata assistita da motore elettrico ausiliario ed

- a carrozze elettriche per disabili;
- aa) danni provocati da monopattini elettrici con un massimale per sinistro di € 150.000,00
- bb) guida di figli minori per la responsabilità civile per danni a terzi (trasportati e non), in relazione a veicoli in genere, quando alla guida si trovi, all'insaputa dei genitori o delle persone che ne hanno l'affidamento, il figlio minorenne dell'Assicurato;
- cc) guida di figlio minore non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, oppure se il trasporto non è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.
- dd) qualsiasi fatto conseguente all'utilizzo, in qualità di trasportato, di autoveicoli con esclusione dei danni arrecati all'autoveicolo stesso, la presente estensione opera qualora non presente nella copertura r.c.auto.

#### Responsabilità Civile Privacy

ee) La Società si impegna a risarcire i danni derivanti dalla violazione della normativa sulla Privacy (art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016), -, i danni di immagine, i danni alla vita di relazione e i danni alla reputazione causati da figli minori dell'Assicurato – sempreché con lo stesso conviventi e come tali risultanti dal Certificato di Stato di famiglia – determinati da comportamenti afferenti a:

pubblicazione su social network o su piattaforma internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti senza che gli stessi abbiano fornito il consenso previsto dalla legge al riguardo, e nel caso di minori senza che il consenso sia stato prestato dagli esercenti la potestà genitoriale o da soggetti ad essi per legge equiparati.

La copertura opera sempreché siano state rispettate le norme regolamentari per l'iscrizione ai social network e alle piattaforme internet sopramenzionate.

La garanzia opera con il limite per sinistro e per anno di euro 5.000,00.

#### Art. 2 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non è operante per i danni:

- a) derivanti dall'esercizio di attività professionali, industrie, commerci ed arti, fatta eccezione di quelle dipendenti da collaborazione domestica;
- b) causati con dolo dell'Assicurato o dei componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
- c) derivanti da proprietà, possesso, uso o guida di veicoli ed imbarcazioni a motore, aeromobili ed apparecchi per il volo, salvo quanto previsto all'art. 2 lettera p), v), aa), bb), cc), dd) ed ee);
- d) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sports aerei in genere;
- e) da furto, salvo quanto previsto all'art. 2 lettera d);
- f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) derivanti dalla proprietà di fabbricati in genere ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2 lettera a) e b); j) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- i) da incendio esplosione o scoppio salvo quanto previsto all'art. 2 lettera b), c), d), x) e y);
- j) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di armi fatto salvo quanto previsto all'art. 2 lettera t) nonché dall'esercizio dell'attività venatoria;
- k) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale
- l) derivanti direttamente o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente amianto in qualunque forma o misura.

### **Art. 3) CYBER RISK**

L'Assicurazione non copre i danni causati dalla violazione dei sistemi informatici che hanno per effetto quello di compromettere:

- la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
- le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
- l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

### **Art. 4) ESTENSIONE TERRITORIALE**

La copertura assicurativa offerta con il presente contratto vale esclusivamente per i danni che avvengono e risultano processualmente trattabili all'interno degli Stati che fanno parte della Unione Europea.

### **Art. 5) PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati Terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altra persona con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia.

## ***NORME SPECIFICHE PER LA ASSICURAZIONE SEZIONE "R.C. CASSIERI"***

### **ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a rifondere relativamente a defezioni e/o ammarchi di cassa per contanti o valori conseguenti a negligenze od errori involontariamente commessi nell'esercizio della sua attività professionale di "Cassiere e/o Ufficiale di Riscossione" riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti, denunciati all'Impresa entro 30 giorni dall'evento e che comportino a carico dell'Assicurato l'obbligo del rimborso ai sensi del "C.C.N.L. di Lavoro" vigente per i settori di appartenenza degli Assicurati e loro successive modifiche.

Copertura del Sevizio Bancomat, Bancomat evoluti, casse assistite, cassa virtuale in remoto, ecc.

### **ART. 2 ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI SINISTRO**

All'atto di una eventuale defezione di cassa FISAC/CGIL Prov. Forlì Cesena, Rimini, Ravenna, nonché, le singole strutture periferiche di cui alle "Schede Assicurative" allegate, devono darne comunicazione scritta (mezzo fax, lettera raccomandata direttamente all'Agenzia entro 30 giorni dall'avvenimento pena la decadenza al diritto di indennizzo.

Previo esame ed analisi della pratica, il pagamento degli indennizzi dovuti all'Assicurato verrà effettuato dall'Impresa Assicuratrice dietro la completa presentazione della seguente documentazione:

- copia della scheda di adesione personale di polizza per le coperture a "singole opzioni";
- copia dell'avvenuto pagamento (ART. 3) alla copertura assicurativa (bonifico a favore dell'Agenzia)
- copia della denuncia dettagliata predisposta e sottoscritta dall'Assicurato come da modulo allegato (VEDI ALLEGATO N. 1)
- copia della dichiarazione sottoscritta dall'Istituto che confermi la mancanza di cassa, come da modulo allegato (VEDI ALLEGATO 1);
- copia del foglio cassa del giorno dell'evento sinistrale o documento sostitutivo e/o equivalente;

- "Rapporto ispettivo" e/o " dichiarazione sostitutiva del rapporto ispettivo" per importi superiori a € 1.000,00(VEDI ALLEGATO 2);
- dati necessari all'Agenzia per bonifico a favore del cassiere (Banca d'appoggio + agenzia – Codice IBAN COME INDICATO NELL'ALLEGATO 1).

### **ART. 3 PAGAMENTO DEI SINISTRI DA PARTE DELL'IMPRESA**

L'ordine di bonifico ha valore di quietanza liberatoria nei confronti del Contraente/Assicurati.

### **ART. 4 CLAUSOLA DI SECONDO RISCHIO**

Premesso che gli Istituti di Credito e Risparmio possono avere contratto/istituito polizza e/o fondi interni per la refusione di deficienze e/o ammanchi di cassa a favore dei propri dipendenti, si conviene che nei suddetti casi la garanzia assicurativa della presente polizza è prestata a "secondo rischio" rispetto a quanto attualmente accordato dalle suindicate Banche/Istituti.

A questo scopo è necessario che le Banche/Istituti stesse al momento di eventuali richieste di risarcimento presentate all'Agenzia, forniscano una documentazione ufficiale dell'esaurimento del limite/massimale e/o fondo concesso.

In mancanza di tale documentazione non si procederà ad alcun indennizzo.

### **ART. 5 PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DI TUTTI I SINISTRI**

Raccolta tutta la documentazione (come prevista e riportata dalla "scheda di adesione" divulgata) da parte dell'Agenzia lo stesso trasmette all'Impresa (ogni 15 giorni), in un'unica soluzione, tutti i singoli sinistri, con completa documentazione, allegando agli stessi un dettagliato elenco riepilogativo (sul quale risultati nome e cognome, provincia, importo dell'ammanco, importo al netto franchigia, importo complessivo di tutti i sinistri allegati nel mese di competenza).

Unitamente all'invio dell'elenco riepilogativo, l'Agenzia deve inoltrare lettera accompagnatoria all'Impresa con richiesta dell'importo complessivo a liquidazione delle pratiche di danno trasmesse.

### **ART. 6 PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DI TUTTE LE ADESIONI**

Ogni Assicurato deve inviare all'Agenzia a mezzo e.mail le copie della "Scheda di adesione alla polizza/Convenzione" debitamente sottoscritte.

### **ART. 7 LIQUIDAZIONI SINISTRI**

- a) La liquidazione dell'ammanco, sia in valuta italiana o straniera è sempre effettuata in EURO €. La conversione della valuta straniera in Euro è effettuata in base al cambio ufficiale del giorno del dichiarato ammanco;

- b) per le azioni, le obbligazioni, i buoni del tesoro, le cartelle di credito fondiario ed in genere per i titoli portanti valori nominali con valori in Lire Italiane, sarà eseguita la conversione in valuta in base al corso ufficiale del giorno del dichiarato ammanco.

Per quelli invece, riportanti valori in moneta straniera, sarà eseguita la conversione in valuta italiana al cambio ufficiale del giorno del dichiarato ammanco al corso ufficiale;

- c) per gli assegni bancari e circolari, per i vaglia, per i buoni fruttiferi ed in genere per quei titoli portanti un valore reale, l'importo del risarcimento sarà quello dell'effettivo valore in Euro;
- d) per gli effetti cambiari l'importo del risarcimento sarà quello portato dal titolo stesso e sarà liquidabile non prima della sua scadenza;
- e) per i titoli di cui ai punti b) c) e d), la liquidazione sarà effettuata dopo il compimento della procedura di ammortamento - ove questa sia possibile - le cui spese sono a carico dell'Impresa in ragione del 75%.

Per i titoli diventati inefficienti a seguito della procedura di ammortamento, nessun risarcimento spetta all'Assicurato e qualora l'Impresa fosse già addivenuta al pagamento dell'importo del titolo, ha diritto al rimborso dell'importo pagato, salvo il rimborso all'Assicurato del 75% delle spese di ammortamento.

## ART. 8 ESCLUSIONI

LA GARANZIA DELLA PRESENTE POLIZZA NON È OPERANTE PER:

- GLI AMMANCHI E LE PERDITE DOVUTI A FATTI PENALMENTE PERSEGUIBILI, AD INFEDELTÀ, DOLO DELL'ASSICURATO;
- DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI DENARO, TITOLI O VALORI IN GENERE;
- AMMANCHI O PERDITE DERIVANTI DA INCENDIO, FURTO, RAPINA O FATTO FORTUITO OD A CAUSA DI FORZA MAGGIORE IN GENERE.

## NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE "R.C. PROFESSIONALE DIPENDENTI"

### DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intendono per:

- Istituti di credito e altri:** Istituti di credito e altri: Enti creditizi, Enti finanziari, Imprese che applicano il C.C.N.L. quali (Assicredito, Acri - non più esistenti ma sostituiti da ABI); ABI e Federcasse e loro contratti complementari e/o assimilabili, (Ascotributi, Equitalia Spa – non più esistenti ma sostituiti da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE) AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e EQUITALIA GIUSTIZIA SPA e RISCOSSIONE SICILIA SPA e loro contratti complementari e/o assimilabili, Impresa/Società di Assicurazione e di Uffici Postali e loro contratti complementari e/o assimilabili
- Assicurazione:** Il contratto di assicurazione;
- Polizza:** Il documento che prova l'assicurazione;
- Premio:** La somma dovuta dal Contraente alla Società;
- Indennizzo:** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- Cose:** Sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- Sinistro:** Il verificarsi del fatto dannoso;

**Perdite  
patrimoniali:**

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose;

**Scoperto:**

La percentuale variabile del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

**Franchigia:**

Parte fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

**Danni:**

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.

## - Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

### a) Garanzia "Perdite Patrimoniali e non Patrimoniali"

- La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge di **perdite patrimoniali e non patrimoniali** involontariamente cagionate a Terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli nella loro qualità di dipendenti (anche temporanei o interinali).
- La garanzia comprende sia i danni di cui l'Assicurato debba rispondere direttamente **nei confronti dei Terzi**, sia le somme che, a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa, l'Assicurato debba corrispondere all'Istituto di Credito che abbia risarcito il danno a Terzi.
- L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali e non patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, ciò a parziale deroga della definizione di "perdite patrimoniali" ferma comunque l'esclusione di cui al successivo art. 7).
- La garanzia opera unicamente ed in conformità a quanto stabilito e **regolato dal C.C.N.L. e relative Leggi di riferimento** e pertanto è valida esclusivamente per i rischi non a carico dell'Istituto di Credito od altri Enti di appartenenza dell'Assicurato, fermo restando l'esclusione dei casi di dolo.
- Le sanzioni per violazione di segnalazione banconote false e negoziazione di assegni sprovvisti della clausola "Non trasferibile" (Art. 2 comma 152 D.l. 262/2006 e Art. 5 del D.M. 28 aprile 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) nel caso di azione di rivalsa da parte dell'Istituto di credito nei confronti dell'assicurato fino ad un massimale di € 25.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
- Copertura del Sevizio Bancomat, Bancomat evoluti, casse assistite, cassa virtuale in remoto, ecc.
- È compresa anche l'attività svolta dai dipendenti di banca presso società di recupero crediti con un massimale di € 25.000 per sinistro e di € 75.000 per anno assicurativo. La garanzia vale unicamente per le richieste di risarcimento nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

### b) Garanzia danni

- La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge di danni patrimoniali e non patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività assicurata compreso il rischio dalla proprietà e/o conduzione dei locali in uso all'Assicurato e delle attrezzature e/o impianti ivi esistenti ; in caso di presenza di analoga copertura assicurativa da parte dell'Istituto di Credito od altri Enti di appartenenza, la presente garanzia opererà in secondo rischio.

## - Art. 2 DESTINATARI DELLA COPERTURA

La garanzia è operante per tutti i dipendenti (anche se temporanei e/o interinali) di ogni ordine e grado operanti presso qualsiasi sede e/o dipendenza e/o rappresentanza dell'Istituti di Credito e/o altri Enti di appartenenza.

## - Art. 3 PERSONE NON CONSIDERATE "TERZI"

Non sono considerati Terzi il coniuge, i genitori, i figli, qualsiasi altro parente od affine anche se conviventi, nonché altri componenti del nucleo familiare dell'Assicurato risultanti dal certificato anagrafico dello "stato di famiglia".

#### **- Art. 4 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste diano origine ad un danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi posti in essere non oltre 120 mesi (10 anni) prima dell'adesione del dipendente Assicurato.

L'assicurazione vale anche per le richieste effettuate entro 60 mesi (5 anni) dalla cessazione del rapporto di lavoro, purché l'evento si sia verificato durante la vigenza della polizza ed a condizione che, nell' arco temporale sopra indicato, permanga l'iscrizione dell'interessato alla FISAC/CGIL Prov. Forlì Cesena, Rimini, Ravenna

E' inteso che gli Assicurati che hanno usufruito di precedenti coperture assicurative stipulate con altra Impresa assicuratrice, e che prevedano la copertura postuma, sono obbligati a presentare la richiesta di risarcimento a detta Impresa per tutti gli eventi accaduti e nei rispettivi periodi fissati per la presentazione delle richieste di risarcimento per i suddetti eventi.

Qualora nel corso del periodo assicurativo venga meno, per qualunque motivo, l'iscrizione alla FISAC/CGIL Prov. Forlì Cesena, Rimini, Ravenna

, la copertura assicurativa cesserà e la relativa quota di premio rimarrà comunque acquisita dall'Impresa Assicuratrice

#### **- Art. 5 MASSIMALI, PREMIO LORDO ANNUO**

\* "SINGOLE OPZIONI"

Quindi con forma ad adesione a carico del singolo iscritto.

Opzione garanzia/massimali assicurati, premio annuo lordo pro-capite e limiti di indennizzo come da tabella di adesione (**VEDI TABELLA**).

### **Art. 6 INIZIO ED EFFICACIA DELLA GARANZIA NEI CONFRONTI DEI SINGOLI ASSICURATI**

Per tutti gli Assicurati, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio (avvenuto con bonifico bancario avente valuta compensata), effettuato, sul conto corrente di Agenzia designato.

#### **- Art. 7 ESCLUSIONI**

La garanzia non vale per i danni:

- derivanti da smarrimento, distruzione e danneggiamento di cose in genere, salvo quanto previsto dall'art. 1 - lettera a), 3° comma nonché art. 1 lettera b) delle successive Condizioni Particolari;
- derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
- alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo salvo quanto indicato all'art. 1, lettera a), 3° comma delle successive Condizioni Particolari;

- derivanti alla mancata stipulazione di assicurazioni o dalla stipulazione di assicurazioni insufficienti, tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- conseguenti ad ammanchi e/o deficienze relative all'attività di cassa (maneggio di denaro);
- conseguenti al mancato raggiungimento del fine o dell'insuccesso di iniziative intraprese, purché ciò non derivi da omissioni colpose, disposizioni di legge vigenti o della normativa aziendale;
- derivanti da attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione, sindaci o membri di organismi di vigilanza di Enti o Società;
- conseguenti all'attività di estimatori di pegni;
- conseguenti ad ingiuria, calunnia, diffamazione, concorrenza sleale;
- conseguenti ad azioni ed omissioni compiuti allo scopo di causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio, dell'Istituto di Credito di appartenenza e/o di chiunque altro;
- conseguenti all'attività connessa all'assunzione e gestione del personale;
- conseguenti a perdite patrimoniali derivanti dall'uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati o computers;
- conseguenti a perdite patrimoniali derivanti da comportamento colposo e/o da situazioni note al dipendente assicurato al momento dell'adesione alla presente copertura;
- conseguenti a sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe, ammende, inflitte direttamente al dipendente, dalle autorità governative (antimafia e legislazione assimilabile)

#### **- Art. 8 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI**

La Società assume sino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono comunque a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato nel limite di un quarto del massimale e riferibile ai casi previsti nell'art. 1 (Oggetto dell'assicurazione).

#### **- Art. 9 FRANCHIGIE E SCOPERTI**

La franchigia e lo scoperto si intendono abrogati.

#### **- Art. 10 DENUNCIA SINISTRI - LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

Alla Società deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato. La Società mette a disposizione dell'Assicurato l'importo da lui pagato all'Istituto di Credito di appartenenza entro il limite del massimale stabilito, sulla scorta della dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto di Credito di appartenenza attestante l'intervenuto pagamento del danno.

## ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI SINISTRO

Previo esame ed analisi della pratica, il pagamento degli indennizzi dovuti all'Assicurato verrà effettuato dall'Impresa Assicuratrice dietro la completa presentazione della seguente documentazione:

- a) copia della scheda di adesione personale di polizza per le coperture a "singole opzioni";
- b) copia dell'avvenuto pagamento del premio a favore dell'agenzia incaricata;
- c) copia denuncia dettagliata predisposta e sottoscritta (allegato denuncia r.c. professionale)

### - Art. 11 VINCOLO DI SOLIDARIETA'

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con le altre persone.

### - Art.12 ALTRE ASSICURAZIONI

Fermo restando quanto regolato dal precedente art. 11) **VINCOLO DI SOLIDARIETA'** è inteso che in caso di coesistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio la presente garanzia è valida esclusivamente a completamento od in eccesso a quanto già assicurato con altra assicurazione e pertanto solo in subordine sarà operativa sulla base di quanto previsto dall'art. 1910 del C.C. (assicurazione presso diversi Assicuatori).

### - Art. 13 – ATTIVITA' ASSICURATIVA

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione, si intende compresa l'attività assicurativa svolta dal personale/dipendente degli "Istituti di Credito e altri" in conformità al nuovo testo sulle assicurazioni di cui D. Lgs 209/2005, regolamento n. 5 del 16.10.2006 e loro successive modifiche e/o integrazioni.

Tale estensione è efficace nei confronti del personale/dipendente che sia in regola con la formazione/aggiornamento professionale prevista da leggi e regolamenti.

Quanto previsto dall'Art. 7 lettera d) delle esclusioni, che si intende confermato, deve intendersi esclusivamente riferito a contratti assicurativi a contraenza e/o che riguardino coperture assicurative a favore dell'Istituto di Credito, Enti e Aziende Assimilabili e/o Casse interne e/o esterne (di assistenza o previdenza).

L'Assicurazione non opera comunque in tutti i casi di ritardi nel pagamento dei premi assicurativi.

### - Art. 14 PRIVACY

La garanzia vale anche per la responsabilità civile gravante sugli Assicurati ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per perdite patrimoniali in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali, per violazione delle norme poste a tutela di persone fisiche o giuridiche rispetto al trattamento di dati personali o di informazioni societarie non pubbliche, purché non derivanti da comportamento illecito continuativo; la presente estensione è prestata, nell'ambito del massimale prescelto, ma in ogni caso non oltre il limite di euro 150.000,00 per periodo assicurativo annuo; restano in ogni caso escluse le sanzioni di natura amministrativa nonché le multe ed ammende inflitte personalmente agli Assicurati stessi.

**SEZIONE R.C. PROFESSIONALE DIPENDENTI CON CONTRATTO DI LAVORO MISTO  
(LAVORATORE DIPENDENTE E CONTRATTO DI CONSULENTE FINANZIARIO LIBERO  
PROFESSIONISTA ABILITATO ANCHE ALL'OFFERTA FUORI SEDE)****Art. 1**

Si premette che l'Assicurato è un dipendente bancario che per il proprio Istituto opera in qualità anche di consulente finanziario e risulta iscritto anche all'Albo unico dei consulenti finanziari con delibera dell'Organismo di Vigilanza. Lo stesso Assicurato dipendente ha sottoscritto un regolare contratto con il proprio Istituto di Credito di appartenenza, come consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (Libero Professionista) per la promozione ed il collocamento in esclusiva (monomandatario) di:

- servizi d'investimento;
- prodotti assicurativi;
- prodotti e servizi bancari e finanziari; disciplinata dalle vigenti disposizioni di Legge e Regolamenti, dalle norme emanate ed emanande dall'Istituto di Vigilanza o dalle proprie Mandanti, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: riferimento al Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato ("TUB"), al Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente integrato ("TUF"), al Decreto Ministeriale 11 novembre 1998, n. 472 recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari (oggi Albo unico dei consulenti finanziari); al Regolamento Intermediari adottato dalla Consob il 15 febbraio 2018 con delibera 20307, al Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e relativa norma di attuazione e orientamenti delle Autorità di Vigilanza (Consob, Banca d'Italia e IVASS); la normativa in materia di contrasto del fenomeno preventivo del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato e integrato ("Normativa Antiriciclaggio") e alla relativa disciplina di attuazione, nonché il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("Normativa Privacy") e il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ("Normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti"); tutto ciò premesso, e che costituisce parte integrante di questo contratto, la disciplina applicabile è quella seguente.

**Art. 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

- a) Garanzia "Perdite Patrimoniali" Vittoria Assicurazioni S.p.A. risponde delle somme che l'Assicurato è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi - compresi i clienti - in conseguenza di errori professionali dovuti a un fatto colposo, commesso nell'esercizio della promozione/collocamento dei servizi sopra indicati, nella funzione di Intermediario – Agente, regolamentata dalle vigenti disposizioni di Legge e Regolamenti, dalle norme emanate ed emanande dall'Istituto di Vigilanza o dalle proprie Mandanti, come riportate in premessa. La garanzia è estesa ai danni arrecati a Terzi in conseguenza di: perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, se ciò non è avvenuto a seguito di rapina, furto o incendio. Ciò a parziale deroga della definizione di "Perdite Patrimoniali".
- b) Garanzia danni corporali e materiali Vittoria Assicurazioni S.p.A. si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività assicurata compreso il rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei locali in uso all'Assicurato e delle attrezzature e/o impianti ivi esistenti. In caso di presenza di analoga copertura assicurativa da parte dell'Istituto di Credito od altri Enti di appartenenza, la presente garanzia opererà in secondo rischio.
- c) Legge Privacy (Regolamento UEn.679/2016) L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate ai terzi, in conseguenza dell'errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali: - se conseguenti a fatti involontari e che non derivano da comportamento illecito continuativo e - se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi

del Reg. UE 2016/679 e normativa vigente. La garanzia non comprende quanto comunque ascrivibile alle responsabilità del/dei DATA PROTECTION OFFICER. La presente estensione di garanzia è prestata, nell'ambito del massimale annuo di polizza, riferito all'opzione prescelta, fino a

concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari ad 1/4 del massimale stesso con il massimo comunque di euro 150.000,00.

#### **Art. 3 - MASSIMALI E PREMIO LORDO ANNUO FORMA A “SINGOLE OPZIONI”**

Quindi con forma ad adesione a carico del singolo iscritto.

Opzione garanzia/massimali assicurati, premio annuo lordo pro-capite e limiti di indennizzo come da tabella di adesione (**VEDI TABELLA**).

#### **Art. 4 - DESTINATARI DELLA COPERTURA**

La garanzia è rivolta a tutto il personale iscritto alla ASSONOVA di ogni ordine e grado, che ha sottoscritto un contratto come consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (Agente), e regolarmente iscritto:

- all'Albo unico dei consulenti finanziari come consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede di cui all'art. 31, comma 4, del Testo Unico della Finanza,
- al Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto dell'IVASS(RUI).

#### **Art. 5 - INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione se originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo. Se il sinistro si realizza attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Nei casi di scioglimento del rapporto assicurativo per cessazione dal servizio, dimissioni volontarie, pensionamento o cambio funzione, l'assicurazione vale per le richieste effettuate entro i 5 anni dalla cessazione purchè l'evento si sia verificato durante il periodo di validità della polizza stessa.

#### **ART. 6 FRANCHIGIE E SCOPERTI**

La garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00= scoperto 10% massimo € 2.500,00

#### **SCHEMA ASSICURATIVA VITTORIA ASSICURAZIONI SPA / FISAC CGIL Prov. Forlì Cesena, Rimini, Ravenna**

Le condizioni economiche e normative della presente Polizza Convenzione FISAC/CGIL Prov. Forlì Cesena, Rimini, Ravenna sono da ritenersi valide ed efficaci fino a quando il Contraente/Assicurato suindicato aderirà alla presente Polizza Convenzione.

Contraente/Assicurato FISAC/CGIL Prov. Forlì Cesena, Rimini, Ravenna  
Rischio Assicurato:

R.C. CASSIERI DI BANCA E R.C. PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO, ENTI E AZIENDE ASSIMILABILI

MASSIMALE ASSICURATO: vedi tabella



Premio Unico Anticipato COMUNQUE ACQUISITO:

Premio Imponibile: 81,80 = Imposte (22,25%): 18,20=

Totale: 100,00=

Il premio suindicato deve intendersi come anticipato e comunque acquisito dall'Impresa.

Tale premio, pertanto, è soggetto a regolazione come disciplinato agli artt. 4 e 6 delle Condizioni Speciali